

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2012
284/2012/S/EEL

**ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI ANAGRAFICA
DEI PUNTI DI PRELIEVO, AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A.**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/elt 162/08, come successivamente modificata ed integrata;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità del 26 maggio 2009;
- il Testo integrato della "Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)", approvato con deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2010, VIS 1/10.

FATTO

1. In attuazione della deliberazione dell'Autorità ARG/elt 162/08, con determinazione 26 maggio 2009, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità ha avviato un programma di controlli a campione nei confronti di dieci imprese distributrici di energia elettrica, per verificare la corretta

- attuazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09, che dal 1 agosto 2009 sostituisce la disposizione precedentemente citata, in tema di flusso informativo dell'anagrafica dei punti di prelievo di energia elettrica.
2. Dall'esame della documentazione acquisita nell'ambito della suddetta attività, è emerso che tali imprese, tra cui Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel o società), hanno violato le citate disposizioni.
 3. Pertanto, con deliberazione VIS 1/10, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Enel, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e per l'adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi, per le seguenti contestazioni:
 - a) nei mesi di maggio e giugno 2009, non ha osservato le specifiche relative al file elettronico e le modalità di compilazione dei campi del record del punto di prelievo, di cui ai punti 1 e 4 (lettere da a. a n.), dell'Appendice 1, della deliberazione 111/06 e, successivamente, del TIS (di seguito: Appendice 1);
 - b) nei mesi di maggio e giugno 2009, non ha osservato le specifiche previste dal punto 3, dell'Appendice 1, per il trasferimento del flusso anagrafica.
 4. Con nota 8 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006161), la società ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
 5. In data 3 marzo 2010 (prot. Autorità n. 0009823), è stato consentito l'accesso agli atti chiesto con nota 8 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006160).
 6. Nel corso dell'istruttoria, Enel ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0031616 del 21 settembre 2010).
 7. Con nota 4 ottobre 2011 (prot. Autorità n. 0025274), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
 8. In data 23 novembre 2011, la società ha depositato un'ulteriore memoria (prot. Autorità n. 0031129).
 9. L'audizione finale davanti al Collegio si è svolta in data 24 novembre 2011.
 10. Successivamente, la società ha depositato una nota (prot. Autorità n. 86 del 3 gennaio 2012) in risposta ad una richiesta di informazioni del responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 32496 del 13 dicembre 2011).

VALUTAZIONE GIURIDICA

10. Ai sensi dell'art. 37, della deliberazione 111/06, le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. codice POD, *point of delivery*) e comunicano, mensilmente, a ciascun utente del dispacciamento, l'elenco dei punti di prelievo nella titolarità di tale utente iscritti nel predetto registro ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le informazioni caratteristiche di tali punti (c.d. flusso anagrafica), indispensabili non solo ai fini del dispacciamento, ma anche per lo svolgimento dell'attività commerciale di acquisto e di vendita dell'energia elettrica.

11. In considerazione dell'importanza che tale comunicazione è andata assumendo, al fine di garantire un ordinato e completo trasferimento, all'utente del dispacciamento, delle informazioni essenziali alle proprie attività, con la deliberazione ARG/elt 162/08, l'Autorità ha modificato l'art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06, prevedendo che tutte le imprese distributrici comunichino a ciascun utente del dispacciamento, entro il sest'ultimo giorno del mese precedente a quello di competenza, il flusso anagrafica "in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1". Dal 1 agosto 2009 detto obbligo è disciplinato dall'art. 36, comma 2, del TIS (e dall'Appendice 1 al TIS medesimo), che contiene un'analoga previsione.
12. In particolare, l'Appendice 1 citata, recante "Specifiche flusso informativo", definisce:
 - a) le caratteristiche (quantità, formato, intestazione, struttura, informazioni) del file elettronico con cui vengono trasmesse le informazioni agli utenti del dispacciamento (punto 1 dell'Appendice);
 - b) l'obbligo delle imprese distributrici di custodire ed archiviare per almeno 5 anni i file di cui al punto 1 (punto 2 dell'Appendice);
 - c) il trasferimento dei predetti file via posta elettronica certificata (PEC) o con soluzioni basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro fra le parti della comunicazione e dei suoi contenuti (punto 3 dell'Appendice);
 - d) le modalità di compilazione dei campi (ad esempio: mittente, area di riferimento, utente del dispacciamento, mese di competenza, POD, codice fiscale, partita IVA, tipo di misuratore, trattamento mese, trattamento mese successivo, CRPP) del c.d. "record del punto di prelievo" contenuto nel file di invio dei dati (punto 4 dell'Appendice).
13. Con la medesima deliberazione ARG/elt 162/08 (punto 2), è stato stabilito il termine di 180 giorni per l'adeguamento, da parte delle imprese distributrici, delle procedure e dei sistemi informatici alle disposizioni di cui al nuovo art. 37, comma 4, della deliberazione 111/06; adeguamento che avrebbe dovuto, pertanto, essere concluso entro il 17 maggio 2009.
14. Invece, dall'esame dei file elettronici inviati da Enel nell'ambito dell'attività di verifica svolta dagli uffici, non risultavano rispettati:
 - i) i punti 1 e 4 dell'Appendice 1: in particolare, la società nei mesi di maggio e giugno 2009 non ha osservato il formato e le modalità di compilazione dei campi previsti;
 - ii) il punto 3 dell'Appendice 1: nei mesi di maggio e giugno 2009 non risulta osservato l'obbligo relativo al trasferimento dei dati a mezzo PEC o altra soluzione informatica che assicuri la tracciabilità dell'invio, la possibilità di riscontro tra le parti dell'avvenimento e dei contenuti della comunicazione.
15. Tuttavia, gli atti successivamente acquisiti dimostrano che Enel, nel corso dei 180 giorni di cui al punto 2, della deliberazione ARG/elt 162/08, si sia, con la dovuta diligenza, attivata per conformarsi alle disposizioni della deliberazione ARG/elt 162/08, che, per la prima volta, specificavano le modalità di comunicazione del flusso anagrafica. In particolare, gli allegati alla nota del 3 gennaio 2012 (mail del 19 febbraio 2009 e del 31 marzo 2009) evidenziano come la società si sia adoperata, a partire dal febbraio 2009, per adeguare i sistemi informatici alle nuove regole e come la stessa si sia organizzata per

avere a disposizione le modifiche entro maggio 2009. Enel ha appreso delle anomalie del sistema solo a ridosso della scadenza dei 180 giorni di cui al punto 2, della deliberazione ARG/elt 162/08. Peraltro, la società si è immediatamente attivata per porre rimedio a tali anomalie, così terminando il procedimento di attuazione degli obblighi in materia di flusso anagrafica dopo soli due mesi dalla scadenza dei 180 giorni. Ne consegue che la condotta della società ha sostanzialmente rispettato il bene giuridico tutelato dalla regolazione, risultando di fatto inoffensiva rispetto allo stesso.

16. Poiché a partire dal terzo mese successivo alla scadenza del termine di 180 giorni di cui alla deliberazione ARG/elt 162/08 la società ha osservato il rispetto delle disposizioni in materia del c.d. flusso anagrafica non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b) della deliberazione di avvio del procedimento

DELIBERA

1. si archivia, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 1/10, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'art. 37, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, così come modificato dalla deliberazione ARG/elt 162/08 e dell'art. 36, comma 2, del TIS (Testo integrato *settlement*), approvato con deliberazione ARG/elt 107/09 e del punto 2, della deliberazione ARG/elt 162/08;
2. non si ravvisa l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 1/10 di avvio del procedimento;
3. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in via Ombrone, n. 2, 00198 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni